



2.3.01

1° novembre 2019

Regolamento comunale concernente l'utilizzo e la gestione del Parco archeologico sito in zona Castello Tremona della Città di Mendrisio

Il Consiglio comunale di Mendrisio

Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali.

Le norme cantonali

- Legge sulla protezione dei beni culturali (445.100);
- Regolamento sulla protezione dei beni culturali (445.100);
- Legge concernente la conservazione dei musei storici e archeologici (442.100);
- Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici, e del decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici (442.100).

Le norme comunali

- Artt. 26, 27 e 40 NAPR Tremona;
- Ordinanza sulla salvaguardia dell'area pubblica.

risolve

Premessa

Il Parco archeologico (in seguito Parco) sito al mappale n. 468 RFD Mendrisio /Sezione Tremona di proprietà del Patriziato di Tremona è considerato bene culturale d'importanza cantonale (BC 2) e si trova all'interno di una zona d'interesse archeologico denominata "Castello".

È inoltre parte integrante dell'area di protezione UNESCO del Monte San Giorgio.

Il Parco è inserito in un territorio protetto sia dal punto di vista archeologico sia da quello naturalistico ed è pertanto da salvaguardare da comportamenti impropri che ne possano deturpare l'immagine o rovinare i reperti.

Il Parco ha come scopi la conservazione e la valorizzazione, all'interno del suo contesto naturalistico e geografico, del patrimonio archeologico costituito dai resti dell'insediamento protostorico e medievale e dai relativi manufatti e reperti immobili.

CAPITOLO 1

Norme Generali

Art. 1. Scopo

Con il presente Regolamento la Città di Mendrisio disciplina le modalità d'utilizzo e di gestione del Parco.

Art. 2. Promozione del sito

Il Parco promuove:

- la ricerca archeologica;
- la conservazione e la valorizzazione dei contenuti archeologici e culturali;
- la divulgazione dei risultati della ricerca archeologica;
- l'attività didattica.

Art. 3. Guide turistiche

Il servizio di guida turistica all'interno del Parco è consentito esclusivamente a persone e/o Enti accreditati dalla Città di Mendrisio e dall'Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Art. 4. Interventi

All'interno del Parco sono ammessi unicamente interventi atti alla regolare manutenzione, alla conservazione e al restauro del patrimonio archeologico immobile o destinati alla valorizzazione di quest'ultimo, al perseguimento della ricerca archeologica su concessione del Consiglio di Stato.

Art. 5. Utilizzazione

All'interno del Parco sono consentite attività divulgative, didattiche, ricreative e culturali legate alla valorizzazione del sito.

È fatto divieto di organizzare eventi non autorizzati.

Art. 6. Manutenzione e gestione

La manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco è demandata all'Amministrazione comunale. Gli interventi a carattere straordinario devono essere concordati con il Patriziato di Tremona e con l'Ufficio dei beni culturali.

Tale servizio può essere affidato a terzi.

Art. 7. Sorveglianza

La sorveglianza del Parco compete al Municipio.

CAPITOLO 2

Autorizzazioni all'utilizzo

Art. 8. Autorizzazione

L'utilizzo del Parco soggiace ad autorizzazione.

La richiesta deve essere sottoposta per approvazione al Municipio di Mendrisio.

Il Municipio, sentito il preavviso del Patriziato di Tremona, può negare l'uso del Parco per una manifestazione nel caso in cui essa fosse ritenuta:

- non affine alle attività permesse;
- non compatibile con la natura del Parco;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 9. Procedura

La domanda deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, accompagnata dal programma di massima della manifestazione, dalle esigenze relative ad infrastrutture e dalle richieste di permessi riguardanti le "Disposizioni di Polizia" con minimo 90 (novanta) giorni d'anticipo.

È applicabile la procedura per l'annuncio delle manifestazioni cittadine.

Art. 10. Tassa

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività ricreative e/o manifestazioni culturali è soggetta a tassa d'uso riscattata dal Municipio di Mendrisio sulla base dell'apposita Ordinanza.

Art. 11. Responsabilità

Le associazioni, i gruppi, o i singoli organizzatori sono responsabili per eventuali danni arrecati ai beni archeologici e alle infrastrutture messe loro a disposizione. Pertanto devono stipulare le necessarie coperture assicurative, che vanno presentate durante la procedura di annuncio della manifestazione.

I visitatori del Parco si assumono piena responsabilità per oggetti abbandonati o mancanti.

I visitatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a loro affidate o da animali o cose di cui abbiano la custodia e sono tenuti al risarcimento dei danni stessi.

Art. 12. Norme generali di comportamento

All'interno del Parco sono vietati i comportamenti e le azioni di seguito indicate:

- salvo se con regolare concessione del Consiglio di Stato qualsiasi attività di scavo; asportare, manomettere o danneggiare reperti archeologici oppure materiali provenienti da lavorazioni e terreno, nonché l'uso e l'introduzione di metal detector e rilevatori affini;
- sedersi, camminare o arrampicarsi sulle mura di cinta e su ogni altra emergenza;
- la manomissione, la modifica e l'uso improprio delle strutture del Parco;
- l'accesso al Parco in bicicletta, motorino, moto, o altri mezzi. Per la gestione del Parco ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia sorveglianza e sicurezza, la Città di Mendrisio o altro soggetto autorizzato dalla stessa, può accedere all'interno dell'area con motoveicoli e autoveicoli, esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento dei compiti affidati;
- asportare (nonché piantare e/o seminare) qualsiasi tipo di flora;
- gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e tipo;
- il transito a cavallo;
- l'eventuale accensione di fuochi soggiace a una particolare autorizzazione del Municipio.

I cani devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio e i detentori muniti di appositi sacchetti per la rimozione delle deiezioni.

CAPITOLO 3

Disposizioni finali

Art. 13. Diritto ausiliario

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 14. Contravvenzioni

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento è passibile di una multa fino a un massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli artt. 145 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni. Restano riservati i disposti della LOrP e RLOrP.

Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

Art. 15. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dall'Onorando Consiglio comunale in data 13 maggio 2019.

Per il Consiglio comunale

La Presidente

Il Segretario comunale

Davina Fitas

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-15182 del 23 settembre 2019.

Entrata in vigore al 1° novembre 2019.